

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5831

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DEL PENNINO, LA MALFA, BATTAGLIA ADOLFO, BOGI, BRUNI GIOVANNI, CASTAGNETTI GUGLIELMO, DE CAROLIS, DUTTO, ERMELLI CUPELLI, GALASSO, GORGONI, GRILLO SALVATORE, MAMMÌ, MARTINO, MEDRI, NUCARA, PELLICANÒ, POGGIOLINI, RAVAGLIA, SANTORO**

*Presentata l'11 luglio 1991*

Modificazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato.

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La realtà dei fatti si è incaricata di dimostrare ampiamente quanto avessero ragione coloro che segnalavano l'inadeguatezza del decreto in materia di ingresso e soggiorno degli extracomunitari, varato dal Governo alla fine di dicembre 1989. E ciò malgrado il fatto che, grazie all'azione parlamentare dei deputati del gruppo del PRI, si fosse proceduto a notevoli emendamenti migliorativi, rispetto al testo iniziale del Go-

verno. In particolare l'estensione dell'area di applicazione dell'obbligo di visto per l'ingresso nel nostro Paese, il primo tentativo di programmazione dei flussi, il potenziamento della polizia di frontiera: sono tutti importanti meriti dell'iniziativa repubblicana.

Purtroppo non è stato però possibile incidere là dove più aspra era stata la nostra critica: cioè sulle forme e le modalità della sanatoria e sulle procedure di

espulsione. Sicché è rimasta del tutto irrisolta l'ampia problematica relativa sia ai problemi sociali continuamente insorgenti provocati dalla presenza di decine di migliaia di immigrati senza un lavoro e comunque in condizioni estremamente precarie, sia quella correlata alla permanenza di un numero rilevante e tuttora difficile a misurarsi di clandestini.

Accanto ad un problema sociale e ad un problema di clandestini sul territorio tutti da risolvere, rimangono poi numerose smagliature dovute alla cattiva formulazione, talora non casuale, della cosiddetta « legge Martelli »: smagliature e difetti destinati a rendere più difficile il controllo di un fenomeno (quello appunto dell'immigrazione) che occorre, invece, governare.

Per rafforzare gli strumenti di governo, da parte delle autorità amministrative, dell'ingresso e del soggiorno in Italia di cittadini stranieri extracomunitari i parlamentari repubblicani presentano questa proposta di legge che costituisce un'incisiva « novella » al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

I punti che proponiamo siano rivisti sono i seguenti:

specificazione delle norme in base alle quali tutti gli stranieri che si presentano alla frontiera devono essere provvisti di adeguati mezzi di sostentamento (nel senso che chi ha già un contratto di lavoro e una casa può anche non avere tutti i denari sufficienti, mentre chi entra per altra ragione deve dimostrare mezzi proporzionati alla durata della permanenza in Italia);

divieto di utilizzo del permesso di soggiorno per motivi diversi da quello per cui è stato concesso (ad eccezione del permesso ottenuto per motivi di lavoro e purché si disponga dei mezzi necessari). Infatti la trasformazione di permessi ottenuti per motivi di studio o di famiglia in permessi di soggiorno per motivi di lavoro rende impossibile una seria e rigorosa programmazione dei flussi;

diminuzione della durata delle eventuali proroghe del permesso e introduzione di criteri che limitano le possibilità di rinnovo;

elevazione del reddito minimo di cui lo straniero deve disporre per la proroga (portato a due volte la pensione sociale);

limitazione alla possibilità di chiedere il permesso tramite delega;

inammissibilità della domanda sospensiva dell'efficacia dei provvedimenti di espulsione;

espulsione mediante accompagnamento alla frontiera: l'intimazione prevista dalla legge è una vera presa in giro che aggrava i problemi di clandestinità e accresce, non diminuisce, il lavoro della polizia di Stato. Lo stesso Ministro per gli affari sociali, onorevole Jervolino Russo, ha riconosciuto nel corso dell'audizione avanti alla I Commissione della Camera del 21 febbraio 1991 che, a fronte di 12.373 provvedimenti di espulsione, solo 2.676 erano stati eseguiti;

limitazione della deroga al requisito della cittadinanza per l'iscrizione negli albi professionali ai casi in cui esiste reciprocità fra Italia e Paese di provenienza dello straniero.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 5. Gli uffici di cui al comma 4 devono, altresì, respingere dalla frontiera gli stranieri, anche se muniti di visto, che risultino stati espulsi o segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche, nonché gli stranieri che risultino sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia. Il provvedimento di respingimento deve essere motivato per iscritto. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i cittadini stranieri extracomunitari che si presentano ai controlli di frontiera per entrare in Italia per motivi di turismo, studio, lavoro autonomo, cura e culto devono dimostrare di essere provvisti di adeguati mezzi di sostentamento in Italia di entità proporzionata alla durata prevista dal visto ove prescritto, nonché dei mezzi per rientrare in patria. Il Governo, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce criteri e modalità per l'attuazione del presente comma ».

2. Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 6. È considerato provvisto di mezzi, anche se privo di denaro sufficiente, chi esibisce documentazione attestante la disponibilità in Italia di beni o di depositi bancari, o regolare con-

tratto di lavoro, ed è inoltre in grado di indicare dove alloggerà, ad esclusione dei centri di prima accoglienza ».

#### ART. 2.

1. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 5. Il permesso di soggiorno non può essere utilizzato per motivi differenti da quelli per cui è stato inizialmente concesso, a meno che esso sia stato concesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo e lo straniero sia in grado di dimostrare di disporre dei mezzi adeguati alla permanenza in Italia a nuovo titolo ».

#### ART. 3.

1. Il comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 6. Il permesso di soggiorno è prorogabile. Il rinnovo o la proroga successivi al primo rilascio hanno durata non superiore rispetto al periodo concesso. Competente alla proroga o al rinnovo è il questore della provincia in cui lo straniero risiede o abitualmente dimora. Non può essere rinnovato né prorogato oltre il termine previsto per la permanenza nei centri di prima accoglienza il permesso di soggiorno dei cittadini extracomunitari presenti nei centri stessi. Il permesso di soggiorno per motivi di studio non può essere rinnovato per più di due anni oltre la durata legale del corso di studi cui lo studente è iscritto. La proroga o il rinnovo del permesso di soggiorno di cittadini extracomunitari per motivi di studio, culto o lavoro sono in ogni caso subordinati all'accertamento della disponibilità da parte del richiedente di un regolare alloggio ».

## ART. 4.

1. Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 8. Il rinnovo del permesso di soggiorno conseguito ai sensi del presente articolo è subordinato all'accertamento che lo straniero disponga di un reddito minimo di importo pari a due volte la pensione sociale. Tale reddito può provenire da lavoro dipendente anche a tempo parziale, da lavoro autonomo o da altra fonte legittima. Nel caso in cui esso provenga da lavoro dipendente o autonomo fa fede la dichiarazione dei redditi ».

## ART. 5.

1. Il comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 14. Per gli stranieri ricoverati in case o istituti di cura il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede le case e gli istituti sopraindicati, per delega degli stranieri medesimi ».

## ART. 6.

1. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono abrogati.

2. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Contro i provvedimenti di espulsione non è ammessa in alcun caso domanda incidentale di sospensione ».

## ART. 7.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e inserito il seguente:

« 6-bis. Lo straniero espulso è immediatamente accompagnato alla frontiera ».

2. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 sono abrogati.

## ART. 8.

1. Il comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è sostituito dal seguente:

« 7. I cittadini extracomunitari, in possesso di laurea o di diploma conseguiti in Italia, oppure che abbiano il riconoscimento legale di analogo titolo conseguito all'estero, possono sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione negli albi professionali, in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni, a condizioni di reciprocità ».